

Ufficiale per le Sezioni del C.A.I. Milano, Roma, U.G.E.Y. Torino, S.A.T. Trento, S.E.M. Venezia, Lodi, Varese - « Fior di Rocca » Milano - F.A.L.C. Milano - Sci Club « Penna Nera » Milano - G.A.M. Milano - S.A.M. Monza - S.A.P. Padova - Scuola Alpinistica « Piaz » Firenze

LO SCARDONE

ALPINISMO - SCI - ESCURSIONISMO

Anno XXVII - N. 6
Esce il 1° e il 16 di ogni mese
16 Marzo 1957
Una copia L. 40
(Arretrati L. 50)
In vendita via Borromei 11 (Colombo)
Sped. in abb. postale - Gruppo 2

PREZZI DI ABBONAMENTO ANNUO
Ordinario L. 800 (Estero L. 1.500) - Sostenitore L. 1.500 - Benemerito L. 3.000
L'abbonamento può decorrere da qualsiasi data dell'anno.
C. C. post. 9/1979

Direzione e Amministrazione: Milano (439) - Via Plinio, 70
Recapito centrale per abbonamenti, acquisto copie separate e libri di presenza
Via Borromei, 11 - presso Edoardo Colombo (1° piano) - tel. 80.76.84

PUBBLICITÀ - Prezzi delle inserzioni: avvisi commerciali L. 60 per m/m di altezza, larghezza una colonna; Piccola pubblicità: L. 30 per parola. - Le inserzioni si ricevono esclusivamente presso: Società per la Pubblica P. S. P., sede di Milano, via Manzoni 37, telefoni 65.28.01 - 65.28.24 o presso l'Agenzia di Città, Largo S. Margherita (Tel. 80.34.63).

Prime invernali

La sud della Torre Trieste scalata da Aste e Miorandi

Due giovani del Gruppo Roccatori « Ezio Polo » della Sezione S.A.T. (C.A.I.) di Rovereto, il noto accademico Armando Aste e Angelo Miorandi, hanno superato la parete Sud della Torre Trieste, nel gruppo del Civetta, impiegando 4 giorni fra arrampicate e bivacchi.

Si tratta, come si sa, di una immane parete rocciosa di 800 metri d'altezza, a picco su nevai e ghiaioni, con innumerevoli strapiombi, classificata di 6.0 grado superiore. La via era stata aperta nel 1935 da Carlesso, che per la eccezionalità della scalata venne insignito di medaglia d'oro al valore alpinistico, come usava allora. Carlesso aveva compiuto l'impresa in periodo estivo, cioè in condizioni climatiche ben diverse da quelle superate dagli attuali giovani roveretani.

Portatisi alla base della parete, l'Aste e il Miorandi attaccavano il colosso la mattina dell'8 marzo e a sera giungevano alla prima cengia, ove bivaccavano fino alle 10 del giorno seguente, sabato 9 marzo; ripresero l'arrampicata, verso sera ponevano il secondo bivacco in parete, all'altezza della cengia superiore.

La mattina del 10, sempre iniziando verso le 10, affrontavano altri duri passaggi, giungendo nel tardo pomeriggio all'inizio del camino terminale e fermandosi per il terzo bivacco.

In questo tratto vennero incontrate le maggiori difficoltà, fra cui il passaggio chiave, rappresentato da una placca di 25 metri da superare in «libera», su minimi appigli, in posizioni sfilibranti, col fiato sospeso e la roccia gelida che mordeva le mani.

Verso mezzogiorno di lunedì 11 marzo i due erano in cima alla Torre, e apponevano la loro firma su un pezzo di carta messo nello scotolone di alluminio del libro di vetta.

Dopo un breve riposo venne iniziata la discesa a corda doppia, durata quasi tutto il resto della giornata, lungo i tetri camini della parete est.

Successo della Spedizione Ghiglione alla SIERRA NEVADA di S. MARTA

L'ing. Piero Ghiglione è rientrato a Milano ai primi di febbraio in aereo, via Newark, reduce dalla sua spedizione alla Sierra Nevada di S. Marta in Colombia.

L'impresa durata circa un mese, ha conseguito brillanti risultati come già abbiamo accennato. Eccone i particolari: il 6 gennaio l'ing. Ghiglione partì dal campo base a 4400 m. salì da solo la Punta est del Picco Tairona (circa m. 5000) per l'affilato spigolo ovest di ghiaccio. Egli non trovò in vetta alcuna traccia di precedenti salite. Il 10 gennaio il non più giovane capo della spedizione compiva una scalata d'eccezione a detta degli stessi suoi compagni, salendo da solo e per via nuova (parete sud) la massima vetta della Sierra e di tutta la Colombia, cioè il Cristobal Colón (m. 5775); l'ascensione (olutamente) isolata dal mondo, è durata 10 ore dall'ultimo campo (3°) a 4900 metri.

Il 14 gennaio veniva posta un ulteriore campo a 4600 metri ai piedi sud-ovest del Guardian (5295 metri). Il 15 gennaio anche questa vetta veniva salita dall'ing. Ghiglione per via nuova (sud-est); egli aveva seco stavolta il mulattiere Jesus Zapata, bravo scalatore, equipaggiato dalla spedizione completa, oltre a prelievi idrobiologici nei numerosi laghi ad elevata altitudine.

La Spedizione è stata molto dura e disagiata per le grandi distanze che si dovettero attraversare portando tutto sulle spalle, fra le più nude ed aspre rupi in zona totalmente solitaria.

SETTIMANE NAZIONALI Sci - Alpinistiche d'Alta Montagna

patrociate dalla Commissione Centrale del C.A.I. per lo Sci-Alpinismo

PROGRAMMA 1957

- Aprile 7 a 13 - HAUTE ROUTE VALDÔTAINE
Cogne - Gran Paradiso (4061) - Valgrisenche - Val di Rhême - Valgrisenche - Rutor (3285) - La Thuille
- 15 a 21 - LA HAUTE ROUTE
Courmayeur - Chamonix - Verbier - Zermatt - Breuil
- 28 a 4/5 - SETTIMANA AI 4000 DELL'OVERLAND
Gross-Wannenhorn (3906) - Gross-Fleischerhorn (4049) Finstertarnhorn (4274)
- Maggio 5 a 11 - LA HAUTE ROUTE
Courmayeur - Chamonix - Verbier - Zermatt - Breuil
- 13 a 18 - SETTIMANA AI 4000 DELL'OVERLAND
Jungfrau (4000) - Gross-Großhorn (4043) - Ebnefluh (3950) - Aletschhorn (4195)
- 20 a 25 - SETTIMANA DEL GRAN COMBIN E VELAN
Gran Combin (4317) - Mont Velan (3734)
- 27 a 1/VI - SETTIMANA AI 4000 DELLA BRITANNIA
Allalhorn (4030) - Alphubel (4207) - Rimpfischhorn (4202) - Strahlhorn (4191)
- Giugno 3 a 8 - SETTIMANA DEL MONTE BIANCO
Aiguille du Plan (3673) - M. Mallet o Alg. de Rofchfort (4001) - Monte Bianco (4810)
- 16 a 22 - SETTIMANA DEL MONTE BIANCO
Aiguille du Plan (3673) - M. Mallet o Alg. de Rofchfort (4001) - Monte Bianco (4810)

Chiedete il programma dettagliato, informazioni, chiarimenti al Dott. TONI GOBBI, guida e maestro di sci - COURMAYEUR (Aosta)

Emendamenti chiesti dal C.A.I. al disegno di legge Romani

Sullo scorso numero, nel pubblicare lo schema del disegno di legge proposto dal Club Alpino Italiano, vi è stato un equivoco. Infatti dicevamo che esso era stato presentato « in contrapposizione a quello dell'on. Romani » e quindi dava l'impressione di essere venuto dopo quello del Commissario del Turismo, apparso sul numero del 1° febbraio scorso.

Viceversa si è verificato esattamente il contrario e cioè il progetto del C.A.I. Centrale era stato mandato a Roma un anno fa e in risposta l'on. Romani aveva stilato quello in data 6 novembre u. s.

Ora il Presidente generale del C.A.I. dott. Giovanni Ardeni Morini manda al nostro Direttore, in data 5 corrente, quanto segue:

« Il Consiglio centrale del Club Alpino Italiano ha studiato e fatto pervenire al Commissariato per il Turismo la seguente richiesta di emendamenti al noto disegno di legge riguardante l'Ente, richiesta formulata dall'avv. Renato Chabod:

ART. 1. - Diversi Consiglieri avrebbero voluto che il primo comma venisse così completato:

« Il Centro Alpinistico Italiano, fondato nel 1863 e democraticamente ricostituito nel 1945, riassume la denominazione originaria di Club Alpino Italiano ».

Davanti alla obiezione che una legge su un trattato di storia, si è chiesto che, pur restando immutato il testo governativo, venisse quanto meno inserita nella relazione questa doverosa precisazione. E, possibilmente, che venga aggiunta, nel testo della legge, la parola « originaria » dopo « denominazione ».

ART. 2. - Allo scopo di migliorare e precisare la forma, si è concordato il seguente nuovo testo:

« Il C.A.I. ha il compito di mantenere in efficienza il complesso dei rifugi ad esso appartenenti e curare la manutenzione delle attrezzature alpinistiche e dei sentieri dallo stesso apprestati.

Provvede altresì alla prevenzione degli infortuni nell'esercizio dell'alpinismo ed alla organizzazione e disciplina dei servizi di soccorso agli alpinisti ed escursionisti infortunati o pericoliati, per qualsiasi causa, e di ricupero delle salme dei caduti in alta montagna ».

ART. 3. - Accogliendo la proposta del sen. Tassi e del sottoscritto, il Consiglio è stato unanime nel chiedere la sua sostituzione con il seguente nuovo testo corrispondente alla disposizione dell'art. 238 del vigente regolamento di P. S. 6-5-1940, n. 635.

Con ciò, restando la competenza amministrativa della Commissione di cui all'art. 236 dello stesso regolamento, l'accertamento della idoneità tecnica delle guide e portatori viene demandato al C.A.I., così come avviene per la F.I.S.I. quanto ai maestri di sci;

Oltre all'esame di cui all'art. 2 dell'art. 237 del Regolamento di P.S. approvato con R.D. 6-5-1940 n. 635, le guide e portatori debbono esibire un certificato di idoneità tecnica alle relative professioni, da rilasciarsi dal Club Alpino Italiano ».

ART. 4. - Allo scopo di

re delle quote sociali e così ad annuali 120 milioni annui (80.000 x 1.500).

ART. 7. - Allo scopo di meglio chiarire il diritto al voto dovrà essere limitato alle sole deliberazioni concernenti l'utilizzazione del contributo statale, si propone il seguente nuovo testo:

« Le deliberazioni riguardanti l'utilizzazione del contributo di cui all'articolo precedente, devono essere adottate dall'organo deliberante del C.A.I., integrato ai sensi dell'art. 5 della presente legge. Qualora uno dei rappresentanti delle amministrazioni dello Stato abbia espresso voto contrario riguardo a detta utilizzazione, dovranno essere sottoposte alla approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissariato per il Turismo ».

ART. 8. - Nessun rilievo.

ART. 9. - Il Consiglio ha preso atto con soddisfazione dell'emendamento concordato dal Presidente Generale con il Ministero dell'Interno e secondo il quale le parole « per gravi motivi » vengono sostituite dalle seguenti altre: « qualora siano violate le norme statutarie ».

Non sembrando consensuale la dicitura del Presidente del Consiglio dei Ministri lo scioglimento del Consiglio di una piccolissima Sezione del C. A. I., si è concordemente ritenuto di dover proporre la soppressione delle parole « periferici », lasciando così in vigore quanto ai Consigli sezioni le norme dello statuto C.A.I.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri potrà così essere chiamato soltanto allo scioglimento del Consiglio Centrale e ciò sembra più aderente al disposto dei precedenti art. 4, 5, 6, 7, dappoi che l'utilizzazione del contributo statale spetta al solo Consiglio Centrale.

ART. 10 e 11. - Nessun rilievo.

L'argomento continua in 2° e 3° pagina.

Le adesioni al Congresso in Sicilia

La S.E.M. al primo posto o Forlì al secondo

Dal 28 febbraio a tutto il 13 marzo sono pervenute alla Sezione di Palermo le seguenti regolari iscrizioni:

FORLÌ: Emerico Antonelli, Anna Maria Antonelli, Alessandro Monsignani, Marina Monsignani, Silvio Pizzanina, Lucia Ghezzi, Pia Ghezzi, Giuseppina Gallotti, Stefania Brandi, Giuseppe Brogini, Anna Brogini e Teresa Spadoni.

F.A.R.M.A: Maria Luisa Barbieri, E. F. (Milano); Alfredo Cantù, Adelaide Guggiaro, Virgilio Piantoni, Armida Bossignana, Wanda Bossignana, Renzo Gervasoni, Amalia Ciaparelli, Domenico Piacentini, Alessandro De Feo, Piero Berrettini, Brunetta Berrettini, Lina Bozzoli, Ginetta Mansutti, Paolo Ferrari ed Ezio Bernardini.

BELLUNO: Vincenzo De Via, MILANO: Alessandro Samorè, Oscar Poccianti di Frate, Rosetta Fumagalli; Carla Porcellini e Galdina Chiesa.

FERRARA: Laura Vaccari, REGGIO EMILIA: Pellegrino Bellegheri, Frate Ferrante e Renata Ferrante.

NAPOLI: Augusto Garroni e Gabriella Garroni.

UDINE: Fiorello Mattiazzi e Primo Mitri.

VENEZIA: Fanny Agostini e Maria Agostini.

ROMA: Lina Carbone, Carlo Ugolini, Emma Dittmann, Ada Bombardi, Adele Giussino, Lea Piemattari, Iris Passaroni, Eucheria Finizia, Clotilde Della Porta, Luciano Lajoli, signora Lajoli, Adriana Protto e Adriana Gori.

Dopo questo terzo elenco le adesioni per Sezione risultano così ripartite:

S.E.M. 47, Milano 10, Parma 3, Roma 14, Domodossola 1, Varese 4, Venezia 6, Torino 4, Padova 1, Ferrara 7, Forlì 16, Napoli 3, Varallo Sesia 2, Vicenza 2, Merano 1, Belluno 1, Reggio Emilia 3, Udine 2.

Convegno sci-alpinistico del G.A.R.S. sul M. Bersaglio

Il G.A.R.S. (Gruppo Alpinisti Roccatori Sciatori) della Sezione delle Giulie (C.A.I.) Trieste continua nella sua tradizione di considerare lo sci quale mezzo più efficace per raggiungere durante l'inverno le più elevate montagne della cordola alpina orientale.

In occasione del 28. Convegno invernale del Gruppo, il 2 corrente una grossa comitiva di soci si è portata a Cima Sappada e dopo aver trascorso lievemente la serata, la mattina dopo per tempo, risulta dapprima l'Alta Valle del Piave e quindi la Valle della Miniera, raggiungeva con gli sci l'Altipiano dei Laghi d'Oibe ed il Passo del Fumo.

Abbandonati qui gli sci e percorsi a piedi la area creata occidentale del Monte Bersaglio (m. 2449) il gruppo compatto ne raggiungeva la vetta.

Dopo la celebrazione del Convegno aveva inizio la discesa.

CAMPEGGI e ACCANTONAMENTI NAZIONALI del C.A.I.

- Luglio-Agosto 1957
- La Commissione centrale Attendamenti e Accantonamenti nazionali del C. A. I. ha autorizzato per la prossima stagione i seguenti:
- TEMPIO PAUSANIA (M. Limbara, Sardegna)
 - 2° Attendamento - Sezione di Cagliari (corso Vittorio Emanuele 6, p. 3)
 - VAL VENY, m. 1700 (Monte Bianco, Courmayeur)
 - 33° Campeggio - Sezione U.G.E.T., Torino (Galleria Subalpina)
 - PIAN DELLA BATTAGLIA, m. 1600 (Madonie, Sicilia)
 - 8° Campeggio - Sezione di Palermo (via Ruggero Settimo 78)
 - ALPE PEDRIOLA, m. 2070 (Monte Rosa, Valle Anzasca)
 - Accantonamento - Sezione S.E.M., Milano (via Ugo Foscolo 3)
 - COL D'OLEN, m. 2865 (Monte Rosa, Valle Sesia)
 - Accantonamento - Sezione di Vigevano (corso Vittorio Emanuele 34)
 - VAL GARDENA (Dolomiti)
 - 32° Attendamento « Mantovani » - Sezione di Milano (via S. Fellico 6)
- Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alle singole Sezioni organizzatrici.

5° Corso della Scuola nazionale di sci-alpinismo "Hohsand", ALTA VAL FORMAZZA

21-28 aprile 1957

Indetto dalla Commissione nazionale del C.A.I. per lo sci-alpinismo per DIRETTORI DI GITA

Sede in DOMODOSSOLA, via Cantarana, 9

Mai tanto "ossigeno, come ora..."

Mario Vicignani di Trieste L. 200, Comm. Giuseppe Cassa - rotti di Genova ... 200
Dott. Vincenzo Rossi di Monza ... 200
Sezione U.G.E.T. di Busto Arsiziano ... 200
Abbonamenti benemeriti (lire 3.000): Azienda Autonoma Turismo e Soggiorno dell'Abetone, Ente provinciale per il Turismo di Pistoia, Sezione C.A.I. di Vigevano e Consiglio direttivo di «Quelli della Montagna» di Roma.

Abbonamenti sostenitori (lire 1.500): Unione Escursionisti Torinesi di Torino, Società Funitive e Seggiovie di Bormio, Società Alpinisti Monzesi di Monza, Dott. Gustavo Galia di Biella, Comm. Dott. Gianluigi Pont di Milano, Sezione C.A.I. di Lodi, Sezione C.A.I. di Carate Brianza, Giuseppe Pozzi di Crenna di Gallarate e Aldo Bianchini di Padova.

Abbonamenti arrotondati (lire 1.000): Luigi Ghislini di Milano, Dott. Piero Del Felice di Monza, Sezione C.A.I. - U.L.E. di Sestri, Mario Bertacchi di Erba, Francesco Marcolini di Padova, Mario Ferraroli di Reggio Emilia, Umberto Tettemani di Como, Ente provinciale per il Turismo di Milano, Dott. Adriano Bonino di Bondeno, Don Domenico Angelini di Ascoli Piceno, Dott. Giovanni Falcheri di Caviglioglio di Reine, Amleto Gliardi di Lecco, Mario Lonati di Gradisca di Isone, Dott. Mario Bressy di Torino, Ing. Vittorio Raimondo di Torino, Leonida Gardin, di Padova, Avv. Luigi Motti di Milazzo, Lino Peroncin di Codogno, Dott. Ettore De Toni di Genova, Roberto Zanetti di Padova, Alfredo Roghi di Padova, Anna Storzi di Crema, Dott. Marino Tremonti di Gorizia, Avv. Mario Tedeschi di Torino, Livio Cadoli di Rebbio, Giuseppe Minola di Vigonovo, Alfonso Girardi di Montalto di Castro, Padre Isidoro Castoldi di Milano, Vittorio Coppi di Firenze, Renzo Esposito di Trieste, Rag. Carlo Cosulich di Padova, Geom. Lino Valle di Asti, Dott. Felice Pina di Varese, Avv. Gianfranco Moroni di Varese, Sezione Carlo Ferretti dell'A.P.E. di Milano, Giuseppe Rovetta di Castro, Villa di Monza, Alessio Nabbia di Torino, Ing. Franco Papotti di Parma, Dott. Giuseppe Salice di Pordenone, Silvano Nicora di Varese, Riccardo Nicora di Varese Soc. Escursionistica « Campo dei Fiori » di Varese, Gianrico Achini di Masnago, Riseria Ornati di Vigevano, Ezio Chiappori di Genova, Dott. Giorgio Cozzi di Genova, Arturo Buffoni di Gallarate, Mario Della Valle, Rag. Altiero Colombo di Milano, Luigi Lucchetti di Chiavari, Elena Lorini di Genova, Mario Vicignani di Trieste, Rag. Carlo Chezzi di Bergamo, Sezione C.A.I. di Padova, Rag. Umberto Zanovetti di Pavia, Prof. Dott. Ettore Marchesini di Genova, Comm. Giuseppe Casarotti di Genova, Graziella Crespi di Busto Arsiziano, Dott. Vincenzo Rossi di Monza, Rag. Lozza di Mandello Lario, Dott. Armando Biella di Milano, Adolfo Rancati di Milano, Figli di Prato (2), Ermanno Negro di Inverigo, Dott. Antonfrancesco Ciampi di Mi-

RABARBARO ZUCCA

il solo realmente efficace

L'approfondita relazione dell'avv. Menoni al Consiglio Centrale del CAI del 24 febbraio



La Casa specializzata in maglierie, pullover, calze e calzettoni.

MILANO - VIA FOSCOLO 4 (ANG. VIA VERGET) TEL. 87.39.73 - 89.76.22

Coro Sat
della **SAT**
Discos ODEON Mod. Q. 6264

DISCHI ODEON
Carisch Società per Azioni Milano

Sestriere (2035 metri)

- si raggiunge SEMPRE a COMODAMENTE
- si è sicuri di trovarvi OTTIMA NEVE per sciare
- bravi le attrezzature, le funivie e scivoli
- 2000 persone trasportate all'ora

Alberghi: DUCA D'AOSTA - LA TORRE - MONTE SISES
RISTORANTE TURISTICO - TAVOLA CALDA

ESTATE 1957 SOGGIORNO IDEALE ALLA

BAITA ALPINA RHUILLES
VAL THURES - m. 1670 - Cesana Torinese

SI ARRIVA IN AUTO	BASE PER CAMPING
CAMERETTE A 2 E 4 LETTI SALA PRANZO - BAR - DOCCIE Luce - Forze - Telefono (e 1 km.)	CUCINA ALLA CASALINGA ACQUA CALDA E FREDDA Nessun aumento «alta stagione»

TURNI SETTIMANALI - L. 10.500 - TUTTO COMPRESO
ACCORDI CON «CAMPEGGIATORI» CON «TENDE» PROPRIE

PROGRAMMI E PRENOTAZIONI	AMICI VAL THURES CORSO RACCONGIONI N. 11	TORINO TELEF. 77.22.56
--------------------------	---	---------------------------

dal 14 al 28 aprile...

sarà aperto con servizio di alberghetto il Rifugio

“AI CADUTI DELL'ADAMELLO,
(m. 3040)

Nuova gestione: Ceschini Dante di Pinzolo
A disposizione per gite ed escursioni la guida COLLINI LIBERIO

Informazioni: C.A.I. BRESCIA - Piazza Vescovato, 3
Prenotazioni presso il Gestore

..... non tardate a prenotarvi !!

SESTRIERE RIFUGIO **CAI-UGET VENINI**

NOVITA' 1957: NOUVI LOCALI con dappi servizi igienici, bagno ecc. - Sala soggiorno ecc.

Scrivere a CAI-UGET - Galleria Subalpina - TORINO

Sulle montagne di BERGAMO
le località più comode a raggiungersi

FOPPOLO	SCHILPARIO
PIAZZATORRE	SELVINO
CANTONIERA DELLA PRESOLANA	VALCAVA
FARNO-GANDINO	OLTRE IL COLLE
S. LUCIO-PIANONE (Clusone)	RONCOBELLO ecc.

Funivie, Seggiovie, Skilifts, Slittovie, Alberghi di ogni categoria, Autoservizi stagionali e di Gran Turismo.

Informazioni e bollettino neve presso: **ENTE TURISMO - BERGAMO**
Porta Nuova, 16 - Tel. 2.22.50
e presso le principali AGENZIE VIAGGIO.

Riteniamo interessante pubblicare integralmente la relazione che sul tema della situazione giuridica del Club Alpino l'avv. Menoni ha fatto durante la seduta del Consiglio Centrale, tenutasi il 24 febbraio scorso a Reggio Emilia.

«Devo intrattenervi su quello che testè vi ha detto il nostro Presidente.

La ragione per cui debbo fare a lui da portavoce, è questa: egli ha voluto che si obiettasse la questione e che venisse messo in grado di esaminarla, di risolverla e di portarla a compimento nel miglior modo, senza pregiudizi e preconetti di sorta, esaminandola da tutti i lati sia positivi che negativi, unicamente nell'interesse e per il miglior avvenire del C.A.I.

Ed è per questo che il parere richiesto al prof. Jemolo di Roma al quale aderisce il prof. Redenti oltreché il mio personale pensiero, è stato chiesto non già per sostenere una determinata ed approssimativa tesi, ma come parere pro veritate, un parere cioè che esaminasse le cose sia da lato positivo che negativo, sia da quello bello e buono che da quello cattivo, per rimettere a voi in piena scienza e coscienza la decisione finale.

Ora mi permetto di contraddire un momento il nostro Presidente; l'avv. Montanari ha fatto a mio avviso (rendendo il parere esibito) una cosa utile, perché io credo che il divario che in apparenza sembra sussistere tra la sua opinione e la nostra conclusione dipenda da un'inesatta ed incompleta conoscenza da parte sua degli elementi di fatto.

Per vero, benché io sia un modestissimo socio della Sezione di Parma fino da lontano 1925, è solo in occasione di questa vertenza e a seguito di quanto mi è stato esibito dal nostro Presidente, che sono potuto venire a conoscenza esatta di quelle che furono nel passato le «cattive» notizie che il C.A.I. ha avuto per le sue sezioni, e che ci abbiamo potuto esaminare e studiare per farne la base del richiesto parere che è risultato conforme alla primitiva impressione mia e della Presidenza.

Il C.A.I. nei primordi

Visse come un Ente di fatto, così come avevano vissuto i vari Enti giuridicamente non riconosciuti, a cominciare da tanti Enti ecclesiastici quando non ne era permesso il riconoscimento, ecc.

Non possiamo ignorare però che a un certo punto il C.A.I. è stato riconosciuto ed inquadrato giuridicamente, ed è di qui che dobbiamo partire nelle nostre indagini.

A un certo punto, in base a una legge 14 giugno 1928 n. 1310 il Governo di allora venne autorizzato a riconoscere la personalità giuridica a tutti gli Enti che erano promossi o comunque potenzializzati dal P.N.F. In base a questa legge, su richiesta del Presidente di allora, — ma di lui o di altri non ha importanza — sta di fatto che con un Decreto 17 settembre 1931 il Capo del Governo riconobbe la personalità giuridica al C.A.I. come «Ente morale» e concesse altresì che agli effetti delle imposte e delle tasse sia la Sede Centrale che le Sezioni e le sottosezioni venissero parificate alle Amministrazioni dello Stato.

L'avv. Montanari è perfettamente d'accordo su questo punto di partenza; ritiene però che, secondo lui, questa «personalità giuridica» che allora fu concessa, debba essere configurata come una «personalità di diritto privato». Dico assolutamente, nel modo più reciso — per quello che può essere la certezza del mondo, perché la verità è subdilettiva — ma insomma con quella certezza 99% che ci può essere al mondo, che se l'avv. Montanari avesse letto lo statuto allora vigente, non avrebbe potuto affermare questo perché basta leggere l'art. 14 dello Statuto 1931 (quello cioè che era in vigore nel momento in cui venne riconosciuta la personalità giuridica del C.A.I.), per escludere che sia stata posta in essere una personalità di «diritto privato».

Infatti, in base al ricordato art. 14 di questo Statuto, il Presidente generale del C.A.I. veniva nominato con Decreto del Capo del Governo (niente di meno che del Capo del Governo) su proposta del Segretario del P.N.F.; il Presidente del C.A.I. nominava poi i Presidenti di Sezione con deliberazione da sottoporre alla ratifica del C.O.N.I. e tutte le cariche ricevevano l'investitura dall'alto. Il Governo aveva facoltà quindi di ingerirsi in pieno nell'amministrazione

L'avv. Montanari, probabilmente non a conoscenza di certi elementi di fatto, è però pervenuto a conclusioni diverse; però dato che nel punto di partenza non c'è grande diversità fra la sua e la nostra tesi, io sono convinto (il collega Montanari lo conosco personalmente ed è un professionista di indubbia serietà e competenza) che anche lui sarebbe pervenuto alle stesse identiche conclusioni alle quali siamo pervenuti noi, purché avesse potuto disporre degli stessi elementi di valutazione.

Perché se è vero che abbiamo mosso delle illustri personalità del campo giuridico, lo abbiamo fatto per scarico di coscienza, ma è anche vero che la questione in sé e per sé dal punto di vista giuridico si presenta abbastanza semplice e lineare, onde si potrebbe adoperato armi di portata eccessiva rispetto a quello che era l'obiettivo. Il che però ci mette tranquilli con la nostra scienza e soprattutto permetterà a voi di decidere bene su un punto di partenza che può essere effettivamente gravido di conseguenze per l'avvenire del CAI.

E' inutile che noi rindiamo a quella che fu l'essenza e l'esatta figura del Club Alpino Italiano allorché fu fondato da Quintino Sella. Tutto ciò credo, è ancora presente a noi, è ancora molto caro agli ideali di tutti noi soci ed alpinisti e vorremmo che l'ideale di allora si perpetuasse sempre incorrotto nel tempo.

Ma è nostro dovere stare aderenti alla realtà e non ignorare quello che è successo e sta succedendo, piacevole o meno, gradito o meno.

Ora non c'è dubbio, da un punto di vista strettamente giuridico, che il Club Alpino visse nei primordi come Ente di puro fatto incominciando in quel modo che voi sapete, con modesti bivacchi, modesti rifugi, poche tracce di sentieri con grande ricchezza di ideali e altrettanta povertà di mezzi, per allargare poi a poco a poco la sua attività correlativamente alla sua potenzialità finanziaria.

Pericolosità della personalità privata

«Ente» e di imprimere le direttive che credevo, in quanto la facoltà di nomina a una carica implicava facoltà di revoca del nominato.

Non essendo ammissibile che in una persona giuridica di diritto privato la nomina avvenga addirittura, non su designazione da parte del Governo, ma direttamente da parte del Governo stesso, non c'è dubbio che, in vista degli scopi di utilità pubblica che sono sempre stati riconosciuti al C.A.I., il medesimo sulla base del Decreto del 1931 e della legge del 1928, venne ad acquistare la «personalità giuridica di diritto pubblico».

Che nel Decreto del 1931 si parli di «Ente morale» (perché vi si legge infatti che il Club Alpino Italiano, non sede centrale in Roma, viene eretto quale organismo diretto insieme alle proprie Sezioni in Ente morale) non ha alcuna importanza perché, non solo illustri colleghi che praticano la mia professione e che sono qui presenti, ma anche quelli di loro signori che non praticano la professione, sanno benissimo che «Ente morale» e «persona giuridica» sono nel linguaggio giuridico attuale due concetti perfettamente equivalenti.

Quindi che il C.A.I. sia Ente morale va bene, ma bisogna specificare «Ente morale di diritto pubblico» in virtù di quel tale inquadramento che abbiamo visto e di quella tale ingerenza governativa, oltreché del riconoscimento scopo di utilità pubblica attraverso all'equipaggiamento alle Amministrazioni dello Stato, nel campo fiscale.

Tale Decreto del 1931 è stato ratificato dal D.L. 6 dicembre 1937 e da una successiva Legge del 1938 che, convertendo in legge detto Decreto, imponeva la mutazione della denominazione del C.A.I. in «Centro Alpinistico Italiano».

E' mai venuto meno questo inquadramento di carattere pubblicitario?

Mai, perché attraverso le successive modifiche e i successivi statuti del 1937 e del 1941, c'è stato sì un mutamento di interferenze nel senso che la nomina del Presidente è passata dal Capo del Governo al Segretario del P.N.F. e questi al Presidente del C.O.N.I.; la sorveglianza ed il controllo sono passati dal P.N.F. al C.O.N.I. per poi tornare al partito fascista, ma è sempre rimasta l'investitura dall'

di «Centro Alpinistico Italiano» o ad autorizzare la Sezione di Trento (chiamandola «Sezione del C.A.I.» ad acquistare qualche rifugio.

Ne possono ritenersi cambiate perché il Ministero della Guerra ha continuato a rimborsare le spese di manutenzione dei rifugi di frontiera a piè di lista su presentazioni di fatture.

In Italia non è raro il caso che la mano destra non sappia quello che fa la mano sinistra e che il legislatore ignori quello che egli stesso ha promulgato pochi giorni prima.

Ma è incontestabile che la legge Badoglio «de jure» è ancora in pieno vigore, onde per conseguenza lo Statuto del 1946, dal punto di vista legale e giuridico, non ha alcun valore anche se di fatto ci ha governato fino ad oggi e continua a governarci.

E a maggior ragione non conta niente — e qui sono perfettamente concorde con l'avv. Montanari — perché persino nel caso che il C.A.I. fosse una «persona giuridica privata», in base all'art.

Situazione giuridica diversa da quella di fatto

Oggi pertanto la situazione giuridica (come spesso avviene) è diversa da quella di fatto ed è questa l'abbiamo uno statuto del 1946 che praticamente voi seguite ed osservate, ma che dal punto di vista legale non ha nessun valore; abbiamo per contro uno statuto del 1941 che teoricamente sarebbe ancora valido, ma che però in alcune clausole è certamente inattuabile perché non potremmo oggi, anche volendo, chiedere la nomina del Presidente Generale al Presidente di un Partito che più non esiste ed è stato anzi soppresso, a tacere d'altro. Questo Statuto monco è rimasto in piedi, ma è praticamente inoperante e non in grado di operare.

E allora in tutti i casi (parlo sempre dal punto di vista giuridico, perché dal punto di vista della convenienza sarete voi che giudicherete) in tutti i casi se si vuole regularizzare la situazione, una legge ci vuole perché lo Stato, siete governati da uno Statuto che in gran parte non è più praticamente attuabile e viceversa osservata praticamente un altro Statuto che non ha alcun valore giuridico.

Ora, il fatto che fino ad oggi nessuno vi abbia disturbato non implica che domani (a seguito di un qualsiasi mutamento che possa verificarsi, nella compagine governativa attraverso quelle fluttuazioni politiche che sono tutt'altro che impossibili) nuovi criteri politici portino il Governo ad imporre d'autorità quelle misure che finora non si sono prese e che l'imposizione avvenga in condizioni in cui voi possiate trovarvi meno preparati a reagire e meno preparati a difendere quelli che sono legittimi interessi del CAI. Quindi non c'è dubbio che una Amministrazione responsabile, un Consiglio responsabile oggi debbono preoccuparsi di regularizzare la situazione per poter fondarsi su di uno Statuto che valga veramente e che sia adeguato strumento per potersi difendere contro tutti i pericoli che lo Stato si è compromesso lo Stato se è necessario, e del quale nello stesso tempo ci si possa valere per ottenere, fin dove è possibile, quegli aiuti e quelle facilitazioni che lo Stato è tenuto a concedere in rapporto alle finalità dell'Ente.

E allora, quali sono le vie che si aprono? Voi teoricamente potete anche chiedere allo Stato di retrocedere al CAI alla condizione di «personalità giuridica privata». Che lo Stato debba concedere questa è un'altra faccenda: può anche dirvi di no; però in ipotesi non è inammissibile che voi possiate porre il dilemma: o costituiti con il nuovo Statuto in persona giuridica privata, o regolati in modo adeguato come persona giuridica pubblica.

Ma quali sarebbero le conseguenze se venisse accolto il primo corno del dilemma? Ammettiamo che lo Stato vi dica di sì e vi retroceda a persona giuridica privata. Vi siete prospettati in tal caso quali potrebbero essere le conseguenze?

Intanto è la cosa anche se è molto terra a terra, ma indubbiamente la sua grande importanza) bisognerebbe perdere qualsiasi speranza di ottenere aiuti finanziari da parte dello Stato, perché se è vero che nel nostro diritto positivo non c'è alcuna norma che vieti allo Stato di intervenire in favore di «Enti privati» con stanziamenti finanziari, è anche vero che in pratica questo non si è mai verificato, che in pratica non vi sia niente contro il volere della burocrazia e dei Capi Divisione, mentre non c'è dubbio che la nostra burocrazia mai si adatterebbe a favorire stanziamenti per una persona giuridica privata che sfuggisse al suo controllo.

Quindi bisognerebbe abbandonare ogni speranza di avere aiuti finanziari dallo Stato, il che potrebbe avere tutte le conseguenze che voi potete valutare in ordine a quella che è oggi la nostra

potenzialità economica e finanziaria, da nostra attività per spedizioni extra europee, costruzione e mantenimento di rifugi e sentieri, Scuole guida, Soccorso alpino, ecc.

Ma in ogni modo, anche se mettessimo da parte questa preoccupazione — puramente materiale, ma che purtroppo ha la sua innegabile grande importanza, e se anche ci mettessimo da un punto di vista del tutto idealistico, potreste voi essere sicuri di rimanere al coperto da ogni sorpresa? Avete valutato la possibilità che una volta retrocesso il Club Alpino Italiano allo stadio di «Persona Giuridica Privata» lo Stato, in un domani più o meno lontano, per propri fini, non patenti e magari non del tutto legittimi, non preferisca far subentrare un'altra organizzazione alla quale venga riconosciuta la veste pubblicitaria, cioè questa veste, sarebbe in poco tempo a svuotare di ogni contenuto quella che è l'attività del Club Alpino, togliendo al medesimo ogni prestigio?

A quanto pare altre organizzazioni già fin da oggi ampiamente foragate, non mancano (il Presidente ve le ha nominate) e probabilmente sarebbero ben liete di subentrare al C.A.I. a tutti gli effetti. D'altra parte dobbiamo pensare ad esempio alla situazione dei Rifugi di frontiera che, se non erro, noi detentiamo solo «in manutenzione», ma che sono sempre sotto il controllo e la potestà del Ministero della Guerra, il quale (quando noi venissimo retrocessi alla personalità privata) potrebbe anche dirci: non vi ritengo più idonei al controllo di questi Rifugi e li affido ad altro Ente di carattere pubblico, il quale, meglio di voi, potrà essere atto a raggiungere gli scopi che io mi prefiggo.

E così tutti quegli scopi che possono avere carattere di interesse pubblico, come l'educazione della gioventù alla Scuola alpina, la costruzione e la manutenzione dei sentieri e dei Rifugi con il relativo esercizio, il controllo e l'alta sorveglianza delle Guide alpine, il Soccorso d'Alta montagna, potrebbero venire tolti più o meno rapidamente al C.A.I. per essere devoluti ad altri Enti che entrassero in concorrenza con noi. Potrebbe venire esercitata un più o meno larvato ostruzionismo al rilascio delle licenze di costruzione dei Rifugi e al loro esercizio, si potrebbe fare di tutto per abbassare, diminuire, svuotare il tono e la funzione del C.A.I. in favore di altri Enti riconosciuti con i crismi statali e potenzializzati con larghi aiuti finanziari perché più accetti per ragioni politiche o partitocratiche.

Pericolosità della personalità privata

Questo deve dare molto da pensare sulla convenienza di abbassare quello che è il livello attuale del nostro Sodalizio, il prestigio che l'organizzazione ha raggiunto nel concetto della Nazione, e le funzioni di indubbio interesse nazionale che il C.A.I. da tempo esplica con competenza e passione.

Ciò vi deve far guardare con molta ponderazione a tutti i pericoli che potrebbero sorgere incamminandosi su questa via, è questo sempre ammesso che lo Stato vi conceda di retrocedere alla posizione di «Persona Giuridica Privata» senza nello stesso tempo fare un ragionamento di questo genere (adesso faccio delle ipotesi che potrebbero anche non avverarsi, ma che non si possono escludere a priori): «ritenuto che l'attuale Consiglio direttivo e il Sodalizio non si sentono più in grado di perseguire quei tali scopi per i quali il C.A.I. era sorto, ecc., lo Stato mi baso su quelle tali potestà che le Leggi e gli Statuti mi conferiscono, nomino un Commissario che promuova la fusione del C.A.I. con affini organismi similari ed affini, il riserva di darvi quell'ordinamento che mi quell'ordine utile e consona». Riconosco di essere catastrofico, ma è doveroso fare le ipotesi anche più brutte!

Quali sono viceversa gli inconvenienti cui potrebbe portare il riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico, o meglio la continuazione nell'attuale personalità giuridica di diritto pubblico che indubbiamente il C.A.I. già oggi riveste?

Possono consistere soprattutto in una eccessiva interferenza della burocrazia. Siamo d'accordo! Ma allora si tratta di preannunciarsi pensando tutte quelle cautele che potrebbero essere imposte da una burocrazia che non si possano ottenere direttamente dall'Amministrazione (soprattutto dal nostro punto di vista) quello che era il primitivo progetto proposto dalla nostra Presidenza, ha indubbiamente

to, ma ciò che a prima vista potrebbe sembrare un bene è un maggior rispetto dell'autonomia del C.A.I. alle resa dei conti potrebbe rivelarsi pericoloso in quanto, secondo il progetto di legge, lo Statuto deve poi essere approvato dalla Presidenza del Consiglio.

Ora in sede di approvazione potrebbe essere esigere delle cose che a noi non piacerebbero in rapporto alla proporzionalità tra i membri eletti, dell'Organo centrale deliberante e quelli di provenienza governativa. Non sarebbe male che nella legge si chiarisse che in nessun caso i funzionari governativi partecipanti all'Organo centrale deliberante possano superare una certa proporzione rispetto a quelli eletti; in materia che questi ultimi possano in tutti i casi avere assicurata una larghissima maggioranza.

In sostanza o in sede di legge si chiarisce subito che in tutti i casi (e lo Statuto non potrà derogarvi) i Membri eletti dell'Organo deliberante dovranno avere un numero almeno doppio, triplo, quadruplo (quello che volete) rispetto ai membri di nomina statale, oppure almeno si metta bene in chiaro come ho detto prima, che la partecipazione dei funzionari e il loro voto sono limitati alle deliberazioni in cui si dispone dei fondi concessi dallo Stato. E in questi limiti dobbiamo riconoscerlo, la cosa è onesta perché se lo Stato dà dei danari, non si può disconoscere il diritto di controllare dove vanno a finire.

Il secondo punto del progetto governativo che mi sembra debba venir modificato, è quello che vorrebbe dare al Governo il potere di sciogliere direttamente, nominando Commissari, non solo l'Organo centrale deliberante, l'attuale Consiglio Centrale, ma anche le singole Sezioni.

Ora questa è un'intromissione, a mio avviso, eccessiva che non trova fondamento sufficiente nella relativa autonomia delle Sezioni (ricognosciute anche dai vecchi Statuti) e anche non solo a costituire un'ingerenza non approvabile, ma altresì a scalfare l'autorità ed il prestigio del Consiglio Centrale. Perché le Sezioni, pur avendo un'autonomia propria, hanno anche indubbiamente un vincolo di dipendenza, non chiamiamola gerarchica per non suscitare polemiche con questo vocabolo, ma quanto meno di subordinazione, tanto è vero che anche a norma dello Statuto del 1946, che di fatto osservate, l'Organo Centrale in determinati casi può sciogliere le Sezioni.

Qui, secondo me, la burocrazia effettivamente corre un po' troppo, e allora bisogna dire a quei signori se c'è una Sezione che non va e che non funziona (e questo può succedere), voi organi burocratici dello Stato potete segnalare a noi del Consiglio Centrale per i provvedimenti del caso, ma chi decide deve restare sempre l'Organo centrale del C.A.I. Mi sembra perciò che si debba eliminare questo intervento diretto presso le Sezioni.

Avrei poi un'ultima raccomandazione, e cioè quella di cercare di eliminare l'ingerenza di qualche Ministero (ad esempio quella del Ministero degli Interni, che non si sa proprio cosa ci stia a fare e non trova sufficiente fondamento nell'attuale sistema per il rilascio delle patenti per Guida alpina). Può essere spiegata l'ingerenza del Ministero dell'Educazione Nazionale ed a maggior ragione del Ministero della Guerra o di quello del Tesoro che deve dare i soldi; l'intervento della Presidenza del Consiglio è conveniente per noi per ragioni di prestigio, ma questo dovrebbe bastare.

Come sovrastruttura eccessivamente pesante, segnalò poi la prevista necessità dell'approvazione da parte del Consiglio di Stato dello Statuto dell'Ente. Anche questo bisognerebbe cercare di eliminarlo.

Un'ultima parola vorrei infine dire sulle esenzioni finanziarie; si è polemizzato anche su questo e su quale sia attualmente la posizione del C.A.I. in rapporto alle esenzioni fiscali concesse per legge. Si è parlato di una fantomatica circolare Tremelloni che nessuno conosce (io faccio parte di una Commissione di Diritto per le Imposte di Roma, ma confesso di non avere presente tale circolare) che in ogni caso non dovrebbe avere il potere di modificare le leggi vigenti. Ma forse in fondo a tutto questo c'è un equivoco: è vero che esiste l'art. 29 del T. U. alle leggi di registro, ricordato dall'Avv. Montanari, in base al quale tutte le esenzioni ed i privilegi fiscali dovrebbero scadere di pieno diritto, trascorsi dieci anni dalla concessione. Sulla base

pericolosità della personalità privata

pericolosità della personalità privata

pericolosità della personalità privata

pericolosità della personalità privata

pericolosità della personalità privata

pericolosità della personalità privata

pericolosità della personalità privata

pericolosità della personalità privata

pericolosità della personalità privata

pericolosità della personalità privata

pericolosità della personalità privata

pericolosità della personalità privata

pericolosità della personalità privata

pericolosità della personalità privata

pericolosità della personalità privata

pericolosità della personalità privata

pericolosità della personalità privata

pericolosità della personalità privata

pericolosità della personalità privata

pericolosità della personalità privata

pericolosità della personalità privata

pericolosità della personalità privata

pericolosità della personalità privata

pericolosità della personalità privata

pericolosità della personalità privata

pericolosità della personalità privata

pericolosità della personalità privata

pericolosità della personalità privata

pericolosità della personalità privata

pericolosità della personalità privata

pericolosità della personalità privata

pericolosità della personalità privata

pericolosità della personalità privata

pericolosità della personalità privata

SULLO STATO GIURIDICO DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Le aspirazioni dei soci della Sezione di Milano

Il Cor. si è riunito il Consiglio della Sezione di Milano del C.A.I., che si è occupato quasi esclusivamente dell'attuale stato giuridico del sodalizio. Alla fine è stato steso un verbale, di cui riproduciamo il seguente estratto:

La Commissione incaricata dal Consiglio della Sezione di Milano di esaminare l'attuale stato giuridico del C.A.I., ha espresso e quindi confermato il parere che il Club Alpino non abbia veste di associazione riconosciuta, e precisamente di persona giuridica privata, anche se di utilità pubblica per i suoi scopi statutari, e che essa già abbia la piena proprietà dei propri Rifugi.

La Commissione, che già aveva steso una propria relazione scritta nella quale esaminava le varie disposizioni di legge succedutesi dal D. M. 17 settembre 1931 (che costituiva l'atto di riconoscimento iniziale) ad oggi, ha infatti replicato ai pareri espressi dall'avv. Menoni di Parma ed al prof. Jemolo su richiesta del Consiglio Centrale, dimostrando che l'opinione di queste persone che propendono a ritenere che il C.A.I. già abbia invece il carattere di persona giuridica di diritto pubblico, può essere validamente combattuta non solo alla luce della dottrina giuridica in materia, ma bensì anche proprio in base agli ultimi provvedimenti legislativi che interessano la nostra Associazione.

Il Decreto 21 giugno 1955, n. 585 e 30 giugno 1955, n. 807 del Presidente della Repubblica, che non solo costituiscono approvazione implicita del libero Statuto della nostra Associazione come risultato dalle Assemblee dei Delegati dal 1.0 dicembre 1946 al 14 settembre 1952, ma che sarebbero altresì in contraddizione con la pretesa sussistenza del « Centro Alpinistico Italiano », presupposto del progetto di legge attuale.

L'Assemblea del 26 febbraio u.s. ha chiaramente manifestato sia nella discussione, sia nell'ordine del giorno, che l'ha seguita come, o una scelta debba farsi, e cioè, o concludere e assolutamente « contrari » a che alla nostra Associazione venga data la bardatura burocratica dell'ente di diritto pubblico, come — a parte altre inaccettabili disposizioni del progetto di legge — verrebbe sancita dall'emanazione di una legge di genere di quella apparsa sullo Scarpone.

È stata avanzata da alcuni anche la tesi che non può, e non dovrebbe, ridiventare di attualità nel caso che l'Associazione fosse posta di fronte ad un atto di imperio proveniente dall'alto — della possibile separazione allora del Club Alpino, che essi sostengono sorto nell'Assemblea dei Delegati del 1.0 dicembre 1946 (col relativo patrimonio formatosi da allora in poi), dall'ente che l'aveva preceduto con la denominazione a suo tempo impostagli dal Centro Alpinistico Italiano e al quale, ignorando o volendo ignorare anche i provvedimenti legislativi succedutisi a tale assemblea e alle seguenti, vogliono risalire i fattori della tesi dell'ente pubblico ed i promotori o favorevoli che siano, del progetto di legge.

Appare però evidente che se, *ex ante*, si dovesse a tale tesi far ricorso per salvare il salvabile e per non soccombere come libera associazione, tutto ciò, a parte

ogni altra considerazione, chiuderebbe in modo definitivo la porta alla speranza di ottenere contributi e agevolazioni da parte dello Stato: dal punto di vista finanziario cioè, questa estrema soluzione non sarebbe vantaggiosa per la vita dell'Associazione, che si vedrebbe anzi costretta a lottare certamente con l'ente statale di nuovo conio.

Comunque, è sicuro che i soci della Sezione si sono mostrati decisamente contrari a quello che ad essi è apparso essere l'orientamento della Presidenza Centrale, di ritenere cioè che la nostra Associazione già sia un ente di diritto pubblico o di ritenere quanto meno utile l'operare per ottenere un riconoscimento di tal genere: essi hanno levato la loro non ignorabile protesta a che la libertà del Club Alpino, il suo patrimonio — che è soltanto suo e non dello Stato — vengano depositi in blocco ai piedi dello Stato sulla « promessa » di un contributo che può anche mostrarsi alla fine irrisorio davanti alla gravità della perdita.

I soci della Sezione hanno, in sostanza, ritenuto che ove l'acquisto di nuovi oneri e scopi statutari da parte del Club Alpino Italiano per servizi di pubblica utilità come previsti nel progetto di legge, possa aiutare la concessione del contributo e delle agevolazioni

statali, a ciò si può giungere e in ogni caso non si deve tralasciare di operare per giungervi, attraverso opportune modifiche o meglio aggiunte al nostro attuale statuto, appunto per inserirvi tali nuovi compiti in forma espressa a maggior giustificazione del contributo eventuale; all'Autorità dovrà conseguentemente chiedersi l'approvazione di tali modifiche statutarie e la concessione dei contributi e delle agevolazioni che potranno formarsi a parte dello stesso emanando decreto di approvazione del nuovo statuto così risultante.

Le modifiche o aggiunte che siano dello statuto della Associazione, debbono però essere discusse ed approvate dalla competente Assemblea dei Delegati e non semplicemente imposte. Il Consiglio Centrale, la Presidenza della Associazione, che sono « tali » perché da questa sono stati nominati dal fatto, potrebbero anzi concordarne prima con l'Autorità il testo che questa accetterebbe per la concessione dei contributi e di ogni altra possibile agevolazione, così da evitare, possibilmente, successive richieste di modifiche da parte della stessa e necessità di nuove approvazioni assembleari.

Nulla vieta inoltre che il contributo statale possa essere subordinato alla giustificazione del suo effettivo impie-

go per quei determinati scopi, quali si volesse subordinarlo. Una tale procedura permetterebbe inoltre di provocare a confronto dei dubbiosi sull'attuale stato giuridico dell'Associazione, un nuovo riconoscimento, non più soltanto implicito come quello derivante dai ricordati decreti del Presidente della Repubblica emanati nel giugno 1955, ma bensì esplicito a riconoscimento del Club Alpino, come persona giuridica riconosciuta di diritto privato; come un ente, cioè, che possa anche per il futuro godere di quelle libertà, di quel democratico regime della sua organizzazione e direzione nazionale, che hanno permesso di raggiungere quel cospicuo patrimonio materiale e morale di cui i soci temono, non è sufficiente, per determinare la natura pubblicistica di un ente, così come non è sufficiente il criterio delle finalità dell'ente stesso e quello delle facilitazioni fiscali ad esso concesse.

La dottrina è al riguardo oltremodo varia ed è innegabile che vi è materia per tutti, ossia per chi voglia trovarla in essa appoggio alla tesi seguita dai miei contraddittori, sia per chi voglia seguire la tesi non soltanto da me,

ma anche dagli altri componenti della Commissione nominata dal Presidente della Sezione di Milano, sostenuta dal Cav. Elvezio Bozzoli, Parasacchi, vicepresidente generale del sodalizio, un lettera nella quale, dopo aver preso nota delle comunicazioni fattegli con la relazione dell'avv. Menoni (che riportiamo in altra parte) e il parere del prof. Jemolo, (già da noi pubblicato) riassume, nel modo seguente il suo pensiero:

« Non ritengo di poter dividere le pur autorevoli, e ben fondate, espressioni dell'avv. Menoni e del prof. Jemolo, per i seguenti ragioni: « Il risultato non è stato da me tenuto presente (confesso perché non lo sapevo) che nello statuto del C.A.I. vigente nel 1931, il Presidente dell'Associazione doveva essere nominato dal Capo del Governo, così come la nomina dei Presidenti di Sezione doveva essere ratificata dal Con. Tuttavia il solo criterio delle interferenze governative, a parte ogni considerazione sull'epoca e sulla natura delle interferenze, non è sufficiente per determinare la natura pubblicistica di un ente, così come non è sufficiente il criterio delle finalità dell'ente stesso e quello delle facilitazioni fiscali ad esso concesse. « L'osservazione vale pure circa il carattere dell'impossibilità di volontario scioglimento, a cui qualche A. annette importanza decisiva, mentre è da rilevare che tale effetto non è esclusivo delle persone giuridiche, ma anche delle persone private d'utilità generale. « Proseguendo nel suo studio, lo stesso Autore arriva a concludere che per poter stabilire se si tratta di un ente pubblico o privato, occorre esaminare non tanto le funzioni o gli scopi pubblici che sono da adempiere da parte dell'ente, ma i mezzi e i poteri che ad esso sono stati accordati per adempirli; se nell'esercizio di una tale attività gli enti in oggetto non hanno alcun potere di imperio (e non basterebbe che potessero esercitarlo in nome del potere dello Stato, che sia stato ad esso attribuito in nome proprio, se non hanno che la sola capacità di diritto privato, se non possono trattare con gli altri soggetti che in condizioni d'eguaglianza senza alcuna particolare signoria di comando, essi sono e rimangono enti di diritto privato. « Il C.A.I. seguendo cioè la classificazione che lo stesso Ferrara finisce col dare alle persone giuridiche, resta e rimane a mio avviso una persona giuridica privata di utilità pubblica. « Mentre Menoni accenna solo fuggacemente alle ultime disposizioni legislative intervenute sul C.A.I., il prof. Jemolo, al quale evidentemente non erano stati segnalati (perché nella prima relazione non erano stati presi in esame), ha ommesso completamente di considerarle. Ora a mio avviso tali disposizioni — anche se piccole e di modesta portata nel quadro generale della legislazione italiana — hanno per il caso nostro importanza somma. Sia Menoni che Jemolo accolgono, esaminando il Decreto del Capo del Governo del settembre 1931, il principio che l'erazione ad ente morale e l'approvazione dello statuto di una associazione, possano avvenire anche per implicito. Debbi quindi ritenere che essi pure pensino che per implicito possano essere riconosciute anche le successive modificazioni dello statuto dell'ente. « Ora quando il Presidente della Repubblica col suo decreto 21-6-1955 n. 585 autorizza l'emissione di nuovi francobolli per celebrare la conquista del K2 effettuata dalla spedizione organizzata dal C.A.I., non può dubitarsi che sia stata dal Capo dello Stato riconosciuta la modifica dello statuto dell'associazione deliberata dall'assemblea che contiene appunto, fra l'altro, la delibera della assunzione della vecchia denominazione di Club Alpino

stare in giudizio, ecc. ecc., si conferma il concetto della predetta prassi amministrativa, precisando al suo art. 2 che gli atti e contratti stipulati dagli enti « riconosciuti » a norma dell'articolo precedente, sono « soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. » « Quindi poiché il D.M. 17 settembre 1931 riconosce espressamente al Club Alpino Italiano la capacità di acquistare, ecc. ecc., ne discende che con tale decreto il C.A.I. ha acquistato la piena personalità giuridica e che da allora deve considerarsi ente morale, deve considerarsi una associazione riconosciuta a tutti gli effetti di legge. « Il riconoscimento come ente morale, non può avvenire che dietro esplicita sollecitazione di quest'ultimo, che modificando il proprio statuto, anche se per includervi nuovi compiti, faccia richiesta di approvazione delle modifiche stesse; oppure per lettera pattozione contrattuale fra C.A.I. e Governo. « Le esenzioni di carattere fiscale già accordate al C.A.I., più non sussistono, almeno per quanto concerne le tasse di Registro, per decorso del termine relativo; perché siano nuovamente applicate è necessario una nuova concessione mediante altro provvedimento legislativo od accordo contrattuale con lo Stato. « In particolare la Commissione osserva: « Il riconoscimento del C.A.I. come persona giuridica deriva dal D.M. 17 settembre 1931 pubblicato nella G. U. n. 246 a pag. 5180. Infatti secondo la dottrina e la prassi formatasi sotto l'imperio del Codice Civile del tempo, il riconoscimento della personalità giuridica di un ente, poteva avvenire anche in forma indiretta; così si esprime al riguardo il Ferrara (Teoria delle Persone Giuridiche, nella collezione del Fiore a pag. 800): « Dopo di aver ricordato che il riconoscimento è un atto amministrativo devoluto per principio consuetudinario di diritto pubblico al potere esecutivo che vi provvede nella forma del decreto reale: « Il Decreto contiene la formula che l'Associazione X o l'Istituto Y è eretto in ente morale e simili. Ma la nostra pratica amministrativa dà esempio di riconoscimento indiretto, sotto forma di approvazione di statuti di un ente o di autorizzazione ad acquistare lasciati od dinanzi beni immobili, o stare in giudizio, insomma in cui senza riconoscimento diretto, tuttavia si attribuisce l'ente ad un atto che implichi o presupponga la sua capacità giuridica. » « Nella stessa Legge 14-6-1928 n. 1310, dopo avere stabilito al suo art. 1 che agli enti ecc. promossi dal P.N.F. può essere riconosciuta con decreto del capo del governo ecc., la capacità di acquistare, possedere beni ecc. ecc.,

si conferma il concetto della predetta prassi amministrativa, precisando al suo art. 2 che gli atti e contratti stipulati dagli enti « riconosciuti » a norma dell'articolo precedente, sono « soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. » « Quindi poiché il D.M. 17 settembre 1931 riconosce espressamente al Club Alpino Italiano la capacità di acquistare, ecc. ecc., ne discende che con tale decreto il C.A.I. ha acquistato la piena personalità giuridica e che da allora deve considerarsi ente morale, deve considerarsi una associazione riconosciuta a tutti gli effetti di legge. « Il riconoscimento come ente morale, non può avvenire che dietro esplicita sollecitazione di quest'ultimo, che modificando il proprio statuto, anche se per includervi nuovi compiti, faccia richiesta di approvazione delle modifiche stesse; oppure per lettera pattozione contrattuale fra C.A.I. e Governo. « Le esenzioni di carattere fiscale già accordate al C.A.I., più non sussistono, almeno per quanto concerne le tasse di Registro, per decorso del termine relativo; perché siano nuovamente applicate è necessario una nuova concessione mediante altro provvedimento legislativo od accordo contrattuale con lo Stato. « In particolare la Commissione osserva: « Il riconoscimento del C.A.I. come persona giuridica deriva dal D.M. 17 settembre 1931 pubblicato nella G. U. n. 246 a pag. 5180. Infatti secondo la dottrina e la prassi formatasi sotto l'imperio del Codice Civile del tempo, il riconoscimento della personalità giuridica di un ente, poteva avvenire anche in forma indiretta; così si esprime al riguardo il Ferrara (Teoria delle Persone Giuridiche, nella collezione del Fiore a pag. 800): « Dopo di aver ricordato che il riconoscimento è un atto amministrativo devoluto per principio consuetudinario di diritto pubblico al potere esecutivo che vi provvede nella forma del decreto reale: « Il Decreto contiene la formula che l'Associazione X o l'Istituto Y è eretto in ente morale e simili. Ma la nostra pratica amministrativa dà esempio di riconoscimento indiretto, sotto forma di approvazione di statuti di un ente o di autorizzazione ad acquistare lasciati od dinanzi beni immobili, o stare in giudizio, insomma in cui senza riconoscimento diretto, tuttavia si attribuisce l'ente ad un atto che implichi o presupponga la sua capacità giuridica. » « Nella stessa Legge 14-6-1928 n. 1310, dopo avere stabilito al suo art. 1 che agli enti ecc. promossi dal P.N.F. può essere riconosciuta con decreto del capo del governo ecc., la capacità di acquistare, possedere beni ecc. ecc.,

si conferma il concetto della predetta prassi amministrativa, precisando al suo art. 2 che gli atti e contratti stipulati dagli enti « riconosciuti » a norma dell'articolo precedente, sono « soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. » « Quindi poiché il D.M. 17 settembre 1931 riconosce espressamente al Club Alpino Italiano la capacità di acquistare, ecc. ecc., ne discende che con tale decreto il C.A.I. ha acquistato la piena personalità giuridica e che da allora deve considerarsi ente morale, deve considerarsi una associazione riconosciuta a tutti gli effetti di legge. « Il riconoscimento come ente morale, non può avvenire che dietro esplicita sollecitazione di quest'ultimo, che modificando il proprio statuto, anche se per includervi nuovi compiti, faccia richiesta di approvazione delle modifiche stesse; oppure per lettera pattozione contrattuale fra C.A.I. e Governo. « Le esenzioni di carattere fiscale già accordate al C.A.I., più non sussistono, almeno per quanto concerne le tasse di Registro, per decorso del termine relativo; perché siano nuovamente applicate è necessario una nuova concessione mediante altro provvedimento legislativo od accordo contrattuale con lo Stato. « In particolare la Commissione osserva: « Il riconoscimento del C.A.I. come persona giuridica deriva dal D.M. 17 settembre 1931 pubblicato nella G. U. n. 246 a pag. 5180. Infatti secondo la dottrina e la prassi formatasi sotto l'imperio del Codice Civile del tempo, il riconoscimento della personalità giuridica di un ente, poteva avvenire anche in forma indiretta; così si esprime al riguardo il Ferrara (Teoria delle Persone Giuridiche, nella collezione del Fiore a pag. 800): « Dopo di aver ricordato che il riconoscimento è un atto amministrativo devoluto per principio consuetudinario di diritto pubblico al potere esecutivo che vi provvede nella forma del decreto reale: « Il Decreto contiene la formula che l'Associazione X o l'Istituto Y è eretto in ente morale e simili. Ma la nostra pratica amministrativa dà esempio di riconoscimento indiretto, sotto forma di approvazione di statuti di un ente o di autorizzazione ad acquistare lasciati od dinanzi beni immobili, o stare in giudizio, insomma in cui senza riconoscimento diretto, tuttavia si attribuisce l'ente ad un atto che implichi o presupponga la sua capacità giuridica. » « Nella stessa Legge 14-6-1928 n. 1310, dopo avere stabilito al suo art. 1 che agli enti ecc. promossi dal P.N.F. può essere riconosciuta con decreto del capo del governo ecc., la capacità di acquistare, possedere beni ecc. ecc.,

si conferma il concetto della predetta prassi amministrativa, precisando al suo art. 2 che gli atti e contratti stipulati dagli enti « riconosciuti » a norma dell'articolo precedente, sono « soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. » « Quindi poiché il D.M. 17 settembre 1931 riconosce espressamente al Club Alpino Italiano la capacità di acquistare, ecc. ecc., ne discende che con tale decreto il C.A.I. ha acquistato la piena personalità giuridica e che da allora deve considerarsi ente morale, deve considerarsi una associazione riconosciuta a tutti gli effetti di legge. « Il riconoscimento come ente morale, non può avvenire che dietro esplicita sollecitazione di quest'ultimo, che modificando il proprio statuto, anche se per includervi nuovi compiti, faccia richiesta di approvazione delle modifiche stesse; oppure per lettera pattozione contrattuale fra C.A.I. e Governo. « Le esenzioni di carattere fiscale già accordate al C.A.I., più non sussistono, almeno per quanto concerne le tasse di Registro, per decorso del termine relativo; perché siano nuovamente applicate è necessario una nuova concessione mediante altro provvedimento legislativo od accordo contrattuale con lo Stato. « In particolare la Commissione osserva: « Il riconoscimento del C.A.I. come persona giuridica deriva dal D.M. 17 settembre 1931 pubblicato nella G. U. n. 246 a pag. 5180. Infatti secondo la dottrina e la prassi formatasi sotto l'imperio del Codice Civile del tempo, il riconoscimento della personalità giuridica di un ente, poteva avvenire anche in forma indiretta; così si esprime al riguardo il Ferrara (Teoria delle Persone Giuridiche, nella collezione del Fiore a pag. 800): « Dopo di aver ricordato che il riconoscimento è un atto amministrativo devoluto per principio consuetudinario di diritto pubblico al potere esecutivo che vi provvede nella forma del decreto reale: « Il Decreto contiene la formula che l'Associazione X o l'Istituto Y è eretto in ente morale e simili. Ma la nostra pratica amministrativa dà esempio di riconoscimento indiretto, sotto forma di approvazione di statuti di un ente o di autorizzazione ad acquistare lasciati od dinanzi beni immobili, o stare in giudizio, insomma in cui senza riconoscimento diretto, tuttavia si attribuisce l'ente ad un atto che implichi o presupponga la sua capacità giuridica. » « Nella stessa Legge 14-6-1928 n. 1310, dopo avere stabilito al suo art. 1 che agli enti ecc. promossi dal P.N.F. può essere riconosciuta con decreto del capo del governo ecc., la capacità di acquistare, possedere beni ecc. ecc.,

si conferma il concetto della predetta prassi amministrativa, precisando al suo art. 2 che gli atti e contratti stipulati dagli enti « riconosciuti » a norma dell'articolo precedente, sono « soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. » « Quindi poiché il D.M. 17 settembre 1931 riconosce espressamente al Club Alpino Italiano la capacità di acquistare, ecc. ecc., ne discende che con tale decreto il C.A.I. ha acquistato la piena personalità giuridica e che da allora deve considerarsi ente morale, deve considerarsi una associazione riconosciuta a tutti gli effetti di legge. « Il riconoscimento come ente morale, non può avvenire che dietro esplicita sollecitazione di quest'ultimo, che modificando il proprio statuto, anche se per includervi nuovi compiti, faccia richiesta di approvazione delle modifiche stesse; oppure per lettera pattozione contrattuale fra C.A.I. e Governo. « Le esenzioni di carattere fiscale già accordate al C.A.I., più non sussistono, almeno per quanto concerne le tasse di Registro, per decorso del termine relativo; perché siano nuovamente applicate è necessario una nuova concessione mediante altro provvedimento legislativo od accordo contrattuale con lo Stato. « In particolare la Commissione osserva: « Il riconoscimento del C.A.I. come persona giuridica deriva dal D.M. 17 settembre 1931 pubblicato nella G. U. n. 246 a pag. 5180. Infatti secondo la dottrina e la prassi formatasi sotto l'imperio del Codice Civile del tempo, il riconoscimento della personalità giuridica di un ente, poteva avvenire anche in forma indiretta; così si esprime al riguardo il Ferrara (Teoria delle Persone Giuridiche, nella collezione del Fiore a pag. 800): « Dopo di aver ricordato che il riconoscimento è un atto amministrativo devoluto per principio consuetudinario di diritto pubblico al potere esecutivo che vi provvede nella forma del decreto reale: « Il Decreto contiene la formula che l'Associazione X o l'Istituto Y è eretto in ente morale e simili. Ma la nostra pratica amministrativa dà esempio di riconoscimento indiretto, sotto forma di approvazione di statuti di un ente o di autorizzazione ad acquistare lasciati od dinanzi beni immobili, o stare in giudizio, insomma in cui senza riconoscimento diretto, tuttavia si attribuisce l'ente ad un atto che implichi o presupponga la sua capacità giuridica. » « Nella stessa Legge 14-6-1928 n. 1310, dopo avere stabilito al suo art. 1 che agli enti ecc. promossi dal P.N.F. può essere riconosciuta con decreto del capo del governo ecc., la capacità di acquistare, possedere beni ecc. ecc.,

si conferma il concetto della predetta prassi amministrativa, precisando al suo art. 2 che gli atti e contratti stipulati dagli enti « riconosciuti » a norma dell'articolo precedente, sono « soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. » « Quindi poiché il D.M. 17 settembre 1931 riconosce espressamente al Club Alpino Italiano la capacità di acquistare, ecc. ecc., ne discende che con tale decreto il C.A.I. ha acquistato la piena personalità giuridica e che da allora deve considerarsi ente morale, deve considerarsi una associazione riconosciuta a tutti gli effetti di legge. « Il riconoscimento come ente morale, non può avvenire che dietro esplicita sollecitazione di quest'ultimo, che modificando il proprio statuto, anche se per includervi nuovi compiti, faccia richiesta di approvazione delle modifiche stesse; oppure per lettera pattozione contrattuale fra C.A.I. e Governo. « Le esenzioni di carattere fiscale già accordate al C.A.I., più non sussistono, almeno per quanto concerne le tasse di Registro, per decorso del termine relativo; perché siano nuovamente applicate è necessario una nuova concessione mediante altro provvedimento legislativo od accordo contrattuale con lo Stato. « In particolare la Commissione osserva: « Il riconoscimento del C.A.I. come persona giuridica deriva dal D.M. 17 settembre 1931 pubblicato nella G. U. n. 246 a pag. 5180. Infatti secondo la dottrina e la prassi formatasi sotto l'imperio del Codice Civile del tempo, il riconoscimento della personalità giuridica di un ente, poteva avvenire anche in forma indiretta; così si esprime al riguardo il Ferrara (Teoria delle Persone Giuridiche, nella collezione del Fiore a pag. 800): « Dopo di aver ricordato che il riconoscimento è un atto amministrativo devoluto per principio consuetudinario di diritto pubblico al potere esecutivo che vi provvede nella forma del decreto reale: « Il Decreto contiene la formula che l'Associazione X o l'Istituto Y è eretto in ente morale e simili. Ma la nostra pratica amministrativa dà esempio di riconoscimento indiretto, sotto forma di approvazione di statuti di un ente o di autorizzazione ad acquistare lasciati od dinanzi beni immobili, o stare in giudizio, insomma in cui senza riconoscimento diretto, tuttavia si attribuisce l'ente ad un atto che implichi o presupponga la sua capacità giuridica. » « Nella stessa Legge 14-6-1928 n. 1310, dopo avere stabilito al suo art. 1 che agli enti ecc. promossi dal P.N.F. può essere riconosciuta con decreto del capo del governo ecc., la capacità di acquistare, possedere beni ecc. ecc.,

si conferma il concetto della predetta prassi amministrativa, precisando al suo art. 2 che gli atti e contratti stipulati dagli enti « riconosciuti » a norma dell'articolo precedente, sono « soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. » « Quindi poiché il D.M. 17 settembre 1931 riconosce espressamente al Club Alpino Italiano la capacità di acquistare, ecc. ecc., ne discende che con tale decreto il C.A.I. ha acquistato la piena personalità giuridica e che da allora deve considerarsi ente morale, deve considerarsi una associazione riconosciuta a tutti gli effetti di legge. « Il riconoscimento come ente morale, non può avvenire che dietro esplicita sollecitazione di quest'ultimo, che modificando il proprio statuto, anche se per includervi nuovi compiti, faccia richiesta di approvazione delle modifiche stesse; oppure per lettera pattozione contrattuale fra C.A.I. e Governo. « Le esenzioni di carattere fiscale già accordate al C.A.I., più non sussistono, almeno per quanto concerne le tasse di Registro, per decorso del termine relativo; perché siano nuovamente applicate è necessario una nuova concessione mediante altro provvedimento legislativo od accordo contrattuale con lo Stato. « In particolare la Commissione osserva: « Il riconoscimento del C.A.I. come persona giuridica deriva dal D.M. 17 settembre 1931 pubblicato nella G. U. n. 246 a pag. 5180. Infatti secondo la dottrina e la prassi formatasi sotto l'imperio del Codice Civile del tempo, il riconoscimento della personalità giuridica di un ente, poteva avvenire anche in forma indiretta; così si esprime al riguardo il Ferrara (Teoria delle Persone Giuridiche, nella collezione del Fiore a pag. 800): « Dopo di aver ricordato che il riconoscimento è un atto amministrativo devoluto per principio consuetudinario di diritto pubblico al potere esecutivo che vi provvede nella forma del decreto reale: « Il Decreto contiene la formula che l'Associazione X o l'Istituto Y è eretto in ente morale e simili. Ma la nostra pratica amministrativa dà esempio di riconoscimento indiretto, sotto forma di approvazione di statuti di un ente o di autorizzazione ad acquistare lasciati od dinanzi beni immobili, o stare in giudizio, insomma in cui senza riconoscimento diretto, tuttavia si attribuisce l'ente ad un atto che implichi o presupponga la sua capacità giuridica. » « Nella stessa Legge 14-6-1928 n. 1310, dopo avere stabilito al suo art. 1 che agli enti ecc. promossi dal P.N.F. può essere riconosciuta con decreto del capo del governo ecc., la capacità di acquistare, possedere beni ecc. ecc.,

si conferma il concetto della predetta prassi amministrativa, precisando al suo art. 2 che gli atti e contratti stipulati dagli enti « riconosciuti » a norma dell'articolo precedente, sono « soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. » « Quindi poiché il D.M. 17 settembre 1931 riconosce espressamente al Club Alpino Italiano la capacità di acquistare, ecc. ecc., ne discende che con tale decreto il C.A.I. ha acquistato la piena personalità giuridica e che da allora deve considerarsi ente morale, deve considerarsi una associazione riconosciuta a tutti gli effetti di legge. « Il riconoscimento come ente morale, non può avvenire che dietro esplicita sollecitazione di quest'ultimo, che modificando il proprio statuto, anche se per includervi nuovi compiti, faccia richiesta di approvazione delle modifiche stesse; oppure per lettera pattozione contrattuale fra C.A.I. e Governo. « Le esenzioni di carattere fiscale già accordate al C.A.I., più non sussistono, almeno per quanto concerne le tasse di Registro, per decorso del termine relativo; perché siano nuovamente applicate è necessario una nuova concessione mediante altro provvedimento legislativo od accordo contrattuale con lo Stato. « In particolare la Commissione osserva: « Il riconoscimento del C.A.I. come persona giuridica deriva dal D.M. 17 settembre 1931 pubblicato nella G. U. n. 246 a pag. 5180. Infatti secondo la dottrina e la prassi formatasi sotto l'imperio del Codice Civile del tempo, il riconoscimento della personalità giuridica di un ente, poteva avvenire anche in forma indiretta; così si esprime al riguardo il Ferrara (Teoria delle Persone Giuridiche, nella collezione del Fiore a pag. 800): « Dopo di aver ricordato che il riconoscimento è un atto amministrativo devoluto per principio consuetudinario di diritto pubblico al potere esecutivo che vi provvede nella forma del decreto reale: « Il Decreto contiene la formula che l'Associazione X o l'Istituto Y è eretto in ente morale e simili. Ma la nostra pratica amministrativa dà esempio di riconoscimento indiretto, sotto forma di approvazione di statuti di un ente o di autorizzazione ad acquistare lasciati od dinanzi beni immobili, o stare in giudizio, insomma in cui senza riconoscimento diretto, tuttavia si attribuisce l'ente ad un atto che implichi o presupponga la sua capacità giuridica. » « Nella stessa Legge 14-6-1928 n. 1310, dopo avere stabilito al suo art. 1 che agli enti ecc. promossi dal P.N.F. può essere riconosciuta con decreto del capo del governo ecc., la capacità di acquistare, possedere beni ecc. ecc.,

si conferma il concetto della predetta prassi amministrativa, precisando al suo art. 2 che gli atti e contratti stipulati dagli enti « riconosciuti » a norma dell'articolo precedente, sono « soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. » « Quindi poiché il D.M. 17 settembre 1931 riconosce espressamente al Club Alpino Italiano la capacità di acquistare, ecc. ecc., ne discende che con tale decreto il C.A.I. ha acquistato la piena personalità giuridica e che da allora deve considerarsi ente morale, deve considerarsi una associazione riconosciuta a tutti gli effetti di legge. « Il riconoscimento come ente morale, non può avvenire che dietro esplicita sollecitazione di quest'ultimo, che modificando il proprio statuto, anche se per includervi nuovi compiti, faccia richiesta di approvazione delle modifiche stesse; oppure per lettera pattozione contrattuale fra C.A.I. e Governo. « Le esenzioni di carattere fiscale già accordate al C.A.I., più non sussistono, almeno per quanto concerne le tasse di Registro, per decorso del termine relativo; perché siano nuovamente applicate è necessario una nuova concessione mediante altro provvedimento legislativo od accordo contrattuale con lo Stato. « In particolare la Commissione osserva: « Il riconoscimento del C.A.I. come persona giuridica deriva dal D.M. 17 settembre 1931 pubblicato nella G. U. n. 246 a pag. 5180. Infatti secondo la dottrina e la prassi formatasi sotto l'imperio del Codice Civile del tempo, il riconoscimento della personalità giuridica di un ente, poteva avvenire anche in forma indiretta; così si esprime al riguardo il Ferrara (Teoria delle Persone Giuridiche, nella collezione del Fiore a pag. 800): « Dopo di aver ricordato che il riconoscimento è un atto amministrativo devoluto per principio consuetudinario di diritto pubblico al potere esecutivo che vi provvede nella forma del decreto reale: « Il Decreto contiene la formula che l'Associazione X o l'Istituto Y è eretto in ente morale e simili. Ma la nostra pratica amministrativa dà esempio di riconoscimento indiretto, sotto forma di approvazione di statuti di un ente o di autorizzazione ad acquistare lasciati od dinanzi beni immobili, o stare in giudizio, insomma in cui senza riconoscimento diretto, tuttavia si attribuisce l'ente ad un atto che implichi o presupponga la sua capacità giuridica. » « Nella stessa Legge 14-6-1928 n. 1310, dopo avere stabilito al suo art. 1 che agli enti ecc. promossi dal P.N.F. può essere riconosciuta con decreto del capo del governo ecc., la capacità di acquistare, possedere beni ecc. ecc.,

si conferma il concetto della predetta prassi amministrativa, precisando al suo art. 2 che gli atti e contratti stipulati dagli enti « riconosciuti » a norma dell'articolo precedente, sono « soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. » « Quindi poiché il D.M. 17 settembre 1931 riconosce espressamente al Club Alpino Italiano la capacità di acquistare, ecc. ecc., ne discende che con tale decreto il C.A.I. ha acquistato la piena personalità giuridica e che da allora deve considerarsi ente morale, deve considerarsi una associazione riconosciuta a tutti gli effetti di legge. « Il riconoscimento come ente morale, non può avvenire che dietro esplicita sollecitazione di quest'ultimo, che modificando il proprio statuto, anche se per includervi nuovi compiti, faccia richiesta di approvazione delle modifiche stesse; oppure per lettera pattozione contrattuale fra C.A.I. e Governo. « Le esenzioni di carattere fiscale già accordate al C.A.I., più non sussistono, almeno per quanto concerne le tasse di Registro, per decorso del termine relativo; perché siano nuovamente applicate è necessario una nuova concessione mediante altro provvedimento legislativo od accordo contrattuale con lo Stato. « In particolare la Commissione osserva: « Il riconoscimento del C.A.I. come persona giuridica deriva dal D.M. 17 settembre 1931 pubblicato nella G. U. n. 246 a pag. 5180. Infatti secondo la dottrina e la prassi formatasi sotto l'imperio del Codice Civile del tempo, il riconoscimento della personalità giuridica di un ente, poteva avvenire anche in forma indiretta; così si esprime al riguardo il Ferrara (Teoria delle Persone Giuridiche, nella collezione del Fiore a pag. 800): « Dopo di aver ricordato che il riconoscimento è un atto amministrativo devoluto per principio consuetudinario di diritto pubblico al potere esecutivo che vi provvede nella forma del decreto reale: « Il Decreto contiene la formula che l'Associazione X o l'Istituto Y è eretto in ente morale e simili. Ma la nostra pratica amministrativa dà esempio di riconoscimento indiretto, sotto forma di approvazione di statuti di un ente o di autorizzazione ad acquistare lasciati od dinanzi beni immobili, o stare in giudizio, insomma in cui senza riconoscimento diretto, tuttavia si attribuisce l'ente ad un atto che implichi o presupponga la sua capacità giuridica. » « Nella stessa Legge 14-6-1928 n. 1310, dopo avere stabilito al suo art. 1 che agli enti ecc. promossi dal P.N.F. può essere riconosciuta con decreto del capo del governo ecc., la capacità di acquistare, possedere beni ecc. ecc.,

si conferma il concetto della predetta prassi amministrativa, precisando al suo art. 2 che gli atti e contratti stipulati dagli enti « riconosciuti » a norma dell'articolo precedente, sono « soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. » « Quindi poiché il D.M. 17 settembre 1931 riconosce espressamente al Club Alpino Italiano la capacità di acquistare, ecc. ecc., ne discende che con tale decreto il C.A.I. ha acquistato la piena personalità giuridica e che da allora deve considerarsi ente morale, deve considerarsi una associazione riconosciuta a tutti gli effetti di legge. « Il riconoscimento come ente morale, non può avvenire che dietro esplicita sollecitazione di quest'ultimo, che modificando il proprio statuto, anche se per includervi nuovi compiti, faccia richiesta di approvazione delle modifiche stesse; oppure per lettera pattozione contrattuale fra C.A.I. e Governo. « Le esenzioni di carattere fiscale già accordate al C.A.I., più non sussistono, almeno per quanto concerne le tasse di Registro, per decorso del termine relativo; perché siano nuovamente applicate è necessario una nuova concessione mediante altro provvedimento legislativo od accordo contrattuale con lo Stato. « In particolare la Commissione osserva: « Il riconoscimento del C.A.I. come persona giuridica deriva dal D.M. 17 settembre 1931 pubblicato nella G. U. n. 246 a pag. 5180. Infatti secondo la dottrina e la prassi formatasi sotto l'imperio del Codice Civile del tempo, il riconoscimento della personalità giuridica di un ente, poteva avvenire anche in forma indiretta; così si esprime al riguardo il Ferrara (Teoria delle Persone Giuridiche, nella collezione del Fiore a pag. 800): « Dopo di aver ricordato che il riconoscimento è un atto amministrativo devoluto per principio consuetudinario di diritto pubblico al potere esecutivo che vi provvede nella forma del decreto reale: « Il Decreto contiene la formula che l'Associazione X o l'Istituto Y è eretto in ente morale e simili. Ma la nostra pratica amministrativa dà esempio di riconoscimento indiretto, sotto forma di approvazione di statuti di un ente o di autorizzazione ad acquistare lasciati od dinanzi beni immobili, o stare in giudizio, insomma in cui senza riconoscimento diretto, tuttavia si attribuisce l'ente ad un atto che implichi o presupponga la sua capacità giuridica. » « Nella stessa Legge 14-6-1928 n. 1310, dopo avere stabilito al suo art. 1 che agli enti ecc. promossi dal P.N.F. può essere riconosciuta con decreto del capo del governo ecc., la capacità di acquistare, possedere beni ecc. ecc.,

si conferma il concetto della predetta prassi amministrativa, precisando al suo art. 2 che gli atti e contratti stipulati dagli enti « riconosciuti » a norma dell'articolo precedente, sono « soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. » « Quindi poiché il D.M. 17 settembre 1931 riconosce espressamente al Club Alpino Italiano la capacità di acquistare, ecc. ecc., ne discende che con tale decreto il C.A.I. ha acquistato la piena personalità giuridica e che da allora deve considerarsi ente morale, deve considerarsi una associazione riconosciuta a tutti gli effetti di legge. « Il riconoscimento come ente morale, non può avvenire che dietro esplicita sollecitazione di quest'ultimo, che modificando il proprio statuto, anche se per includervi nuovi compiti, faccia richiesta di approvazione delle modifiche stesse; oppure per lettera pattozione contrattuale fra C.A.I. e Governo. « Le esenzioni di carattere fiscale già accordate al C.A.I., più non sussistono, almeno per quanto concerne le tasse di Registro, per decorso del termine relativo; perché siano nuovamente applicate è necessario una nuova concessione mediante altro provvedimento legislativo od accordo contrattuale con lo Stato. « In particolare la Commissione osserva: « Il riconoscimento del C.A.I. come persona giuridica deriva dal D.M. 17 settembre 1931 pubblicato nella G. U. n. 246 a pag. 5180. Infatti secondo la dottrina e la prassi formatasi sotto l'imperio del Codice Civile del tempo, il riconoscimento della personalità giuridica di un ente, poteva avvenire anche in forma indiretta; così si esprime al riguardo il Ferrara (Teoria delle Persone Giuridiche, nella collezione del Fiore a pag. 800): « Dopo di aver ricordato che il riconoscimento è un atto amministrativo devoluto per principio consuetudinario di diritto pubblico al potere esecutivo che vi provvede nella forma del decreto reale: « Il Decreto contiene la formula che l'Associazione X o l'Istituto Y è eretto in ente morale e simili. Ma la nostra pratica amministrativa dà esempio di riconoscimento indiretto, sotto forma di approvazione di statuti di un ente o di autorizzazione ad acquistare lasciati od dinanzi beni immobili, o stare in giudizio, insomma in cui senza riconoscimento diretto, tuttavia si attribuisce l'ente ad un atto che implichi o presupponga la sua capacità giuridica. » « Nella stessa Legge 14-6-1928 n. 1310, dopo avere stabilito al suo art. 1 che agli enti ecc. promossi dal P.N.F. può essere riconosciuta con decreto del capo del governo ecc., la capacità di acquistare, possedere beni ecc. ecc.,

si conferma il concetto della predetta prassi amministrativa, precisando al suo art. 2 che gli atti e contratti stipulati dagli enti « riconosciuti » a norma dell'articolo precedente, sono « soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. » « Quindi poiché il D.M. 17 settembre 1931 riconosce espressamente al Club Alpino Italiano la capacità di acquistare, ecc. ecc., ne discende che con tale decreto il C.A.I. ha acquistato la piena personalità giuridica e che da allora deve considerarsi ente morale, deve considerarsi una associazione riconosciuta a tutti gli effetti di legge. « Il riconoscimento come ente morale, non può avvenire che dietro esplicita sollecitazione di quest'ultimo, che modificando il proprio statuto, anche se per includervi nuovi compiti, faccia richiesta di approvazione delle modifiche stesse; oppure per lettera pattozione contrattuale fra C.A.I. e Governo. « Le esenzioni di carattere fiscale già accordate al C.A.I., più non sussistono, almeno per quanto concerne le tasse di Registro, per decorso del termine relativo; perché siano nuovamente applicate è necessario una nuova concessione mediante altro provvedimento legislativo od accordo contrattuale con lo Stato. « In particolare la Commissione osserva: « Il riconoscimento del C.A.I. come persona giuridica deriva dal D.M. 17 settembre 1931 pubblicato nella G. U. n. 246 a pag. 5180. Infatti secondo la dottrina e la prassi formatasi sotto l'imperio del Codice Civile del tempo, il riconoscimento della personalità giuridica di un ente, poteva avvenire anche in forma indiretta; così si esprime al riguardo il Ferrara (Teoria delle Persone Giuridiche, nella collezione del Fiore a pag. 800): « Dopo di aver ricordato che il riconoscimento è un atto amministrativo devoluto per principio consuetudinario di diritto pubblico al potere esecutivo che vi provvede nella forma del decreto reale: « Il Decreto contiene la formula che l'Associazione X o l'Istituto Y è eretto in ente morale e simili. Ma la nostra pratica amministrativa dà esempio di riconoscimento indiretto, sotto forma di approvazione di statuti di un ente o di autorizzazione ad acquistare lasciati od dinanzi beni immobili, o stare in giudizio, insomma in cui senza riconoscimento diretto, tuttavia si attribuisce l'ente ad un atto che implichi o presupponga la sua capacità giuridica. » « Nella stessa Legge 14-6-1928 n. 1310, dopo avere stabilito al suo art. 1 che agli enti ecc. promossi dal P.N.F. può essere riconosciuta con decreto del capo del governo ecc., la capacità di acquistare, possedere beni ecc. ecc.,

si conferma il concetto della predetta prassi amministrativa, precisando al suo art. 2 che gli atti e contratti stipulati dagli enti « riconosciuti » a norma dell'articolo precedente, sono « soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. » « Quindi poiché il D.M. 17 settembre 1931 riconosce espressamente al Club Alpino Italiano la capacità di acquistare, ecc. ecc., ne discende che con tale decreto il C.A.I. ha acquistato la piena personalità giuridica e che da allora deve considerarsi ente morale, deve considerarsi una associazione riconosciuta a tutti gli effetti di legge. « Il riconoscimento come ente morale, non può avvenire che dietro esplicita sollecitazione di quest'ultimo, che modificando il proprio statuto, anche se per includervi nuovi compiti, faccia richiesta di approvazione delle modifiche stesse; oppure per lettera pattozione contrattuale fra C.A.I. e Governo. « Le esenzioni di carattere fiscale già accordate al C.A.I., più non sussistono, almeno per quanto concerne le tasse di Registro, per decorso del termine relativo; perché siano nuovamente applicate è necessario una nuova concessione mediante altro provvedimento legislativo od accordo contrattuale con lo Stato. « In particolare la Commissione osserva: « Il riconoscimento del C.A.I. come persona giuridica deriva dal D.M. 17 settembre 1931 pubblicato nella G. U. n. 246 a pag. 5180. Infatti secondo la dottrina e la prassi formatasi sotto l'imperio del Codice Civile del tempo, il riconoscimento della personalità giuridica di un ente, poteva avvenire anche in forma indiretta; così si esprime al riguardo il Ferrara (Teoria delle Persone Giuridiche, nella collezione del Fiore a pag. 800): « Dopo di aver ricordato che il riconoscimento è un atto amministrativo devoluto per principio consuetudinario di diritto pubblico al potere esecutivo che vi provvede nella forma del decreto reale: « Il Decreto contiene la formula che l'Associazione X o l'Istituto Y è eretto in ente morale e simili. Ma la nostra pratica amministrativa dà esempio di riconoscimento indiretto, sotto forma di approvazione di statuti di un ente o di autorizzazione ad acquistare lasciati od dinanzi beni immobili, o stare in giudizio, insomma in cui senza riconoscimento diretto, tuttavia si attribuisce l'ente ad un atto che implichi o presupponga la sua capacità giuridica. » « Nella stessa Legge 14-6-1928 n. 1310, dopo avere stabilito al suo art. 1 che agli enti ecc. promossi dal P.N.F. può essere riconosciuta con decreto del capo del governo ecc., la capacità di acquistare, possedere beni ecc. ecc.,

si conferma il concetto della predetta prassi amministrativa, precisando al suo art. 2 che gli atti e contratti stipulati dagli enti « riconosciuti » a norma dell'articolo precedente, sono « soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. » « Quindi poiché il D.M. 17 settembre 1931 riconosce espressamente al Club Alpino Italiano la capacità di acquistare, ecc. ecc., ne discende che con tale decreto il C.A.I. ha acquistato la piena personalità giuridica e che da allora deve considerarsi ente morale, deve considerarsi una associazione riconosciuta a tutti gli effetti di legge. « Il riconoscimento come ente morale, non può avvenire che dietro esplicita sollecitazione di quest'ultimo, che modificando il proprio statuto, anche se per includervi nuovi compiti, faccia richiesta di approvazione delle modifiche stesse; oppure per lettera pattozione contrattuale fra C.A.I. e Governo. « Le esenzioni di carattere fiscale già accordate al C.A.I., più non sussistono, almeno per quanto concerne le tasse di Registro, per decorso del termine relativo; perché siano nuovamente applicate è necessario una nuova concessione mediante altro provvedimento legislativo od accordo contrattuale con lo Stato. « In particolare la Commissione osserva: « Il riconoscimento del C.A.I. come persona giuridica deriva dal D.M. 17 settembre 1931 pubblicato nella G. U. n. 246 a pag.

